

Allegato "C" all'atto Rep. n. 4546/3641

STATUTO

FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGHI

ENTE DEL TERZO SETTORE

Premesse

In data 12 febbraio 1957 moriva in Finalborgo Giuseppina Brunenghi. La defunta lasciava un testamento olografo, datato 30 maggio 1944 con il quale nominava ed istituiva erede universale di tutti i suoi beni l'Opera Pia "piccola Casa della Divina Provvidenza" detta Cottolengo, di Torino.

D'intesa con il Comune di Castelleone e con l'E.C.A., si costituì un'opera dotata di personalità giuridica, alla quale il "Cottolengo" conferì i beni ereditati e denominata Fondazione Giuseppina Brunenghi.

Con D.P.R. 1° dicembre 1971, n. 1337, la Fondazione veniva eretta in Ente Morale. Si dava pertanto corso alla vendita degli immobili al fine di poter realizzare una casa per anziani, opera resa possibile anche per la generosità e sensibilità delle sorelle Valcarenghi Maria Teresa e Laura di Castelleone che donarono un'ampia area posta in zona "Beccadello".

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E MEZZI

Art. 1

Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto

compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGHI ETS"

con sede legale a Castelleone, provincia di Cremona, in via Beccadello n. 6.

2. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Scopi istituzionali

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.

2. Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q. alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. La Fondazione ispira la propria attività alla dottrina so-

ziale della Chiesa Cattolica, riconoscendo e affermando la centralità della persona e la tutela della sua dignità, nonché della sua dimensione spirituale e materiale. A tale scopo all'interno della Fondazione si provvede al servizio religioso secondo il culto Cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi stabiliti con la parrocchia SS Filippo e Giacomo di Castelleone.

4. La Fondazione presta la necessaria assistenza senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, secondo principi di uguaglianza, imparzialità, solidarietà, responsabilità ed etica, perseguendo i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani.

5. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

6. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore e, comunque, alla normativa vigente.

7. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strut-

ture della Fondazione sono disciplinati da uno o più regolamenti.

9. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni, altri soggetti e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate; il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. L'amministrazione del patrimonio è finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali;

b) proventi derivanti da alienazioni patrimoniali;

c) contributi, oblazioni e atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e, comunque, da ogni altra erogazione ed entrata pervenuta alla Fondazione;

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati a incrementare il patrimonio;

e) rette, tariffe, contributi e altre entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2, comma 2;

f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3,

del Codice del Terzo Settore.

4. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e, in particolare, sono reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

TITOLO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 5

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore Generale;
- d) L'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore Legale dei Conti.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente, dei quali uno di diritto e quattro nominati.

2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei SS Filippo e Giacomo di Castelleone, quale membro di diritto, o persona della Parrocchia medesima da lui designata;
- n. 2 nominati dal Vescovo pro-tempore di Cremona;
- n. 2 nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castel-

leone.

3. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis), del Codice del Terzo Settore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione della funzione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente; in caso di sua indisponibilità, viene convocato dal Direttore Generale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di nomina di tutti i componenti.

Art. 7

Consiglieri: requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola media superiore;
- esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale o amministrativo contabile;
- aver ricoperto la carica di Amministratore o dirigente in un Ente pubblico o privato.

2. Non possono essere nominati Consiglieri della Fondazione coloro che:

- a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque

anni precedenti la nomina;

c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

3. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i dipendenti del Comune di Castelleone, il Presidente, i Consiglieri e i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Cremona.

4. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione e il Presidente provvede a comunicare tempestivamente il fatto al soggetto competente alla nomina affinché vi provveda tempestivamente in surroga.

Art. 8

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

2. La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati continuativi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

3. Entro la data di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dello stesso.

4. In caso di non ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nei tempi stabiliti dalla Legge, ne assume le funzioni il Direttore Generale, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nei limitati casi di necessità e di urgenza.

Art. 9

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. Decadono dall'incarico i Consiglieri che perdono i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Statuto, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la

decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa.
2. Si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati a mezzo servizio postale, posta elettronica o altro strumento, anche telematico, ovvero consegnato a mano, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. L'adunanza può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di esprimere il voto. In questo

caso è richiesta la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario verbalizzante; in tale luogo si ritiene svolta l'adunanza.

Art. 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Direttore Generale, quale segretario verbalizzante, provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate a uno dei Consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni e il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale quale segretario verbalizzante o dal Consigliere designato a svolgere tale funzione in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale. La bozza di verbale è trasmessa ai componenti prima della sottoscrizione. Il verbale sottoscritto è comunicato ai componenti unitamente all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione, è titolare dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, defini-

sce gli obiettivi e i programmi di attività e ne verifica la rispondenza dei risultati.

In particolare:

a) approva il conto economico di previsione;

b) approva il Bilancio annuale di esercizio e il Bilancio Sociale, ove previsto per Legge;

c) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di Legge;

d) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

e) approva l'organizzazione interna della Fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;

f) approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

g) approva la misura delle rette e tariffe;

h) approva l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

i) nomina l'Organo di Controllo;

j) nomina il Revisore Legale dei Conti;

k) nomina il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante;

l) approva i piani di assunzione del personale;

m) approva i provvedimenti di licenziamento del personale;

n) documenta nel Bilancio di Esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la costituzione di un Comitato composto dai soggetti che hanno ricoperto in passato la carica di Presidente della Fondazione per coadiuvare, a titolo gratuito, gli Organi della Fondazione nello sviluppo della Fondazione e dei suoi progetti, contribuendo alla promozione e al consolidamento dell'immagine della Fondazione. Il Comitato svolge compiti consultivi. Il Presidente può autorizzare la partecipazione, anche limitatamente a suoi membri, a sedute del Consiglio, senza diritto di voto. Il Comitato può riunirsi nella sede della Fondazione.

Art. 13

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza e dura in carica per cinque anni, in corrispondenza al mandato Consigliare.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i Consiglieri, un Vicepresidente che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Qualora fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati a esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 14

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Cura, inoltre, i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione, curando la comunicazione e il raccordo con il Consiglio di Amministrazione;

f) esercitare tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega e, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, assumere i provvedimenti indifferibili e indispen-

sabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni lavorativi dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 15

Direttore Generale

1. La Fondazione si avvale, per un efficace e unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria delle proposte delle deliberazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione nonché i piani di sviluppo delle attività.

2. Al Direttore Generale spetta il coordinamento e la direzione della attività di gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale mantiene costantemente informato il Presidente in merito al proprio operato e richiede allo stesso indicazioni ogni volta che lo ritenga opportuno.

4. In particolare, il Direttore Generale:

- predispone le proposte di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio e del Presidente;
- cura l'attuazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché delle iniziative della Fondazione;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi e i settori di attività della Fondazione, nominandone eventuali responsabili in raccordo, per la parte socio-sanitaria, con il Direttore Sanitario;

- è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, come definito nel regolamento generale;

- cura gli adempimenti previsti dalle normative di settore in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza dei dati e delle informazioni, trasparenza e anticorruzione nonché ogni altro adempimento necessario.

5. In relazione alle sopracitate competenze il Direttore Generale rappresenta la Fondazione presso i terzi.

6. Il Direttore Generale opera in stretto raccordo con il Direttore Sanitario per le tematiche che attengono alla responsabilità di quest'ultimo.

7. Il Direttore Generale relaziona al Presidente e al Consiglio di Amministrazione in ordine ai principali atti di gestione e al rispetto degli obiettivi e linee di indirizzo fornite dall'Organo di Amministrazione secondo modalità e tempi previsti dal regolamento di organizzazione.

Art. 16

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Ammini-

strazione, in forma monocratica o collegiale.

2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.

3. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, in sede di nomina, all'Organo di Controllo l'esercizio della revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

Revisore Legale dei Conti

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

2. Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 7.

3. Il Revisore Legale:

a) dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina;

b) deve operare secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i. e dal Codice Civile;

c) redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da par-

te del Consiglio di Amministrazione;

d) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo;

e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

4. Al Revisore Legale spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 18

Esercizio finanziario

1. La Fondazione redige il Bilancio di Esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva e deposita il Bilancio di Esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di Legge.

4. Nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

5. Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti all'art. 15 del medesimo decreto; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

6. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo nonché ai dirigenti.

Art. 19

Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di Legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 20

Norme sulla devoluzione del patrimonio

Certifico io sottoscritto, avv. Sara Boselli notaio, in Castelleone, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegato a mio atto, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 23 compresa la presente certificazione.

Castelleone, li 11 marzo 2026

Firmato digitalmente: Sara Boselli Notaio